

N. 387-1/2023 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dott. Simonetta Bruno | Presidente |
| Dott. Gianluigi Canali | Giudice |
| Dott. Alessandro Pernigotto | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

COMUNE DI NUVOLENTO

Parte ricorrente

nei confronti di

CAVAZETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Parte resistente

--=o0o=--

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;



rilevato in fatto che:

- il Comune di Nuvolento ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Cavazeta S.r.l. in liquidazione;
- Cavazeta S.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio opponendosi all’iniziativa avversaria deducendo in particolare di rivestire la qualifica di “impresa minore” di cui all’art. 2, lett. d), CCII, in quanto tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII;
- in corso di causa è stata esperita apposita consulenza tecnica d’ufficio le cui risultanze, rimaste incontestate fra le parti, hanno confermato che parte resistente in effetti riveste la qualifica di “imprenditore minore”;
- all’udienza odierna parte resistente ha dunque modificato la propria domanda insistendo perché venga dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di parte resistente;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Serle (BS), Via Fontana, n. 26 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- nel corso del procedimento unitario di cui all’art. 40 CCII è possibile, in difetto di preclusioni di sorta, che parte istante dopo aver proposto una domanda di liquidazione giudiziale la modifichi – se del caso alla luce delle difese di parte resistente - in una domanda di liquidazione controllata, posto che come già evidenziato anche da questo Tribunale entrambe le domande “*sono fondate sulle medesime circostanze fattuali*” (Trib. Brescia, 9.2.2024);
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, parte resistente riveste la qualità di imprenditore minore come confermato all’esito della esperita consulenza tecnica d’ufficio, che ha offerto conclusioni non oggetto di contestazione fra le parti e che il Tribunale intende fare integralmente proprie;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come confermato dall’inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito di parte



ricorrente, dall'infruttuoso esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dalla circostanza per cui il bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2022 (quanto parte resistente era già stata posta in liquidazione) espone un patrimonio netto profondamente negativo;

- sussiste la condizione di cui all'art. 268, c. II, secondo periodo, CCII posto che il credito vantato dalla stessa parte ricorrente ammonta ad oltre € 180.000,00=;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di CAVAZETA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03602480174), con sede legale in Serle (BS), Via Fontana, n. 26, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Michela Ghidini;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 18/09/2024

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

